



Associazione "Il Binario G.I.A.N.- Sezione Sesto Fiorentino APS "

Statuto Associazione di Promozione Sociale



Art.1 - Denominazione, sede e durata

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgl. 117/2017, e nelle more dell'art. 101, della Legge 383/00 e della Legge Regionale 1/2008, è costituita l'Associazione di Promozione Sociale denominata "ASSOCIAZIONE IL BINARIO G.I.A.N.- Sezione Sesto Fiorentino" ETS-APS che in seguito sarà denominata "Associazione", con sede in Sesto Fiorentino (FI).

L'Associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario democratico, autonoma, pluralista che si ispira agli ideali della Costituzione della Repubblica Italiana. Non persegue finalità di lucro. Aderisce al "Gruppo Italiano Amici della Natura" ed al "NATURFREUNDE INTERNATIONALE", di cui condivide finalità e programma di azione.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art.2 - Scopo

L'associazione nasce al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

I fini della Sezione sono:

- a) incoraggiare le relazioni amichevoli e lo scambio culturale tra le persone di diverse realtà locali, nazionali e sovranazionali;
- b) proporre occasioni di socialità, di partecipazione, di accoglienza e di condivisione per rafforzare il senso di comunità e di appartenenza alla realtà locale;
- c) promuovere lo studio e la conoscenza della natura con un approccio scientifico e concreto;
- d) contribuire all'accrescimento del senso di responsabilità e rispetto dell'ambiente e alla promozione di sane condizioni di vita per l'uomo e la natura;
- e) favorire la promozione di attività culturali, ricreative turistiche, anche in collaborazione con altre Sezioni italiane ed estere, nell'ambito di un turismo sociale e responsabile;
- f) ideare e promuovere progetti che abbiano come valore fondante il coinvolgimento, l'integrazione e l'inclusione sociale;
- g) accrescere ad ogni livello della società civile e nei cittadini la consapevolezza dell'urgenza di nuove politiche ambientali e la messa in atto di buone pratiche, volte a ridurre le cause dei cambiamenti climatici alla base dell'attuale modello di sviluppo;
- h) contribuire a promuovere l'attività sportiva dilettantistica come strumento di socializzazione, di crescita personale e benessere;
- i) contribuire a promuovere e valorizzare, quale elementi di sostenibilità, le produzioni locali in ambito artigianale e agro alimentare e il recupero di attività manuali e pratiche;
- l) favorire le interazioni culturali, il confronto e lo scambio di esperienze, la mobilità, la messa in pratica di progetti, tra giovani cittadini di ogni parte del mondo quale elemento di crescita verso un modello di sviluppo sostenibile;
- m) promuovere il confronto sui temi della sostenibilità, della pace, dei diritti umani, della parità di genere, dell'equità sociale ed in generale delle tematiche legate allo sviluppo sostenibile;

n) favorire le attività ludiche come strumento di crescita, relazione ed intrattenimento.

Art.3 - Attività

Al fine di perseguire gli scopi istituzionali, l'Associazione può organizzare attività quali:

- a) l'organizzazione di iniziative, attività culturali, a titolo d'esempio corsi, laboratori, conferenze, esposizioni, mostre, mercati, escursioni e viaggi, eventi e manifestazioni culturali quali festival, sportive, turistiche, ricreative, di socializzazione e ristorazione, anche internazionali, atte a soddisfare le esigenze di socializzazione, conoscenza, svago, riposo e collaborazione dei soci e dei cittadini, anche a fini di autofinanziamento;
- b) collaborare con gli Enti Pubblici, partecipando attivamente alle forme di gestione decentrata del potere locale, per la gestione degli impianti e delle istituzioni culturali, turistiche, sportive e ricreative, al fine della protezione dell'ambiente e per la salvaguardia e la razionale utilizzazione del territorio, nell'interesse economico e sociale della collettività;
- c) la costruzione, l'acquisto, la locazione e la condivisione di strutture da adibire a turismo sociale e come centri culturali e ricreativi per i propri associati e la loro utilizzazione secondo una sana gestione economica, senza finalità di lucro;
- d) organizzare attività di promozione dell'attività sportiva che favoriscano l'accessibilità e la partecipazione di tutti gli individui;
- e) favorire i rapporti di collaborazione con soggetti che condividano valori e principi comuni siano essi Enti, Cooperative Sociali, Fondazione, Associazioni e affini, a livello nazionale ed internazionale;
- f) promuovere il confronto tra istituzioni territoriali, regionali, nazionali ed internazionali, di qualsiasi natura giuridica, che possano contribuire alla realizzazione delle attività e delle iniziative promosse dall'Associazione stessa in tutte le proprie manifestazioni;
- g) favorire accordi con analoghe associazioni in Europa e in qualsiasi parte del mondo stipulando accordi anche con Enti sovranazionali, Governi stranieri, Istituzioni pubbliche e private, associazioni e movimenti organizzati, per la più libera ed idonea fruizione o attivazione di servizi, studi, ricerche ed attività connesse con gli scopi associativi;
- h) coinvolgere la comunità locale cogliendo le esigenze della stessa e del territorio al fine di coprogettare nuovi interventi ed attività;
- i) incentivare forme di volontariato e di scambio tra individui e tra comunità/gruppi;
- l) formazione di gruppi di bambini e giovani alla cittadinanza attiva nei diversi ambiti dello sviluppo sostenibile;
- m) realizzare attività volte alla salvaguardia della natura e alla riduzione dell'impronta ecologica;
- n) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- o) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014 n. 125 e successive modifiche;
- p) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22 aprile 2008 e successive modifiche, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporanea volta a soddisfare bisogni sanitari, sociali, culturali, formativi e lavorativi;
- q) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- r) promozione della cultura della legalità e della convivenza pacifica tra i popoli;

s) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53 e successive modifiche, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

t) formazione universitaria e post-universitaria e ricerca scientifica di particolare interesse sociale e ambientale;

u) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D. Lgs n. 117/17, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'art. 27 della legge 8 marzo 2000 n. 53 e i gruppi di acquisto solidale di cui all'art. 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007 n. 244;

v) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Art.4 - Ammissione dei soci

4.1. Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti coloro i quali, aderendo alla finalità istituzionali del sodalizio, intendano collaborare al loro raggiungimento ed accettino le regole adottate attraverso lo statuto ed i regolamenti.

4.2. Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera, condizioni sociali o personali, può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all'organizzazione.

4.3. Per essere ammessi a socio è necessario richiedere la cedola di adesione al Consiglio Direttivo, compilarla con i dati richiesti e firmarla dichiarando di attenersi allo statuto, ai regolamenti ed alle deliberazioni sociali. La presentazione della cedola di ammissione, debitamente compilata, dà diritto immediato a ricevere la tessera sociale.

4.4. La tessera della Sezione, fornita di fotografia e del bollino Naturfreunde Internationale, dà diritto di partecipare a tutte le manifestazioni, di usufruire dei servizi e delle strutture e degli immobili di cui dispone la Sezione del G.I.A.N. e delle sue Sezioni e del Naturfreunde Internationale, nel rispetto dei relativi regolamenti interni.

I soci si distinguono: a) soci aventi diritto al voto sono tutti coloro che hanno raggiunto la maggiore età; b) soci non aventi diritto al voto, ma con possibilità di intervento in assemblea, sono coloro che non hanno raggiunto la maggiore età; c) soci onorari sono tutti coloro che per meriti ed attività particolari sono stati riconosciuti tali dal Consiglio Direttivo. I soci fino a 14 anni avranno nella tessera un bollino internazionale contraddistinto dalla lettera K (Kinder); - quelli da 14 a 18 dalla lettera J (Jugend); - quelli da 18 in poi (adulti) dalla lettera V o A. Il Consiglio potrà prevedere per le diverse fasce d'età una quota di iscrizione differenziata. In ogni caso la classificazione che il Consiglio deciderà di introdurre non dovrà esser in contrasto con quanto stabilito dal coordinamento nazionale del GIAN. I soci potranno altresì usufruire dei servizi e delle strutture e degli immobili di cui dispone la Sezione, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, per organizzare manifestazioni, cerimonie e/o feste anche ai non soci.

4.5. All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota associativa annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo ed approvata in sede di rendiconto economico finanziario dall'Assemblea ordinaria, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati.

4.6. Avverso il diniego motivato di iscrizione all'associazione espresso dal consiglio, il richiedente può ricorrere al Collegio dei Probiviri, se nominato, o all'Assemblea degli aderenti, che devono decidere sull'argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile.

4.7. Non è ammessa la figura del socio temporaneo. La quota associativa, se prevista, è intrasmissibile.

4.8. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge (co.1, art. 32 Cts).

Art.5 - Diritti e doveri dei soci.

5.1. Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto ed hanno diritto all'elettorato attivo e passivo.

5.2. Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto, in particolare i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione.

5.3. Il socio volontario non potrà in alcun modo essere retribuito, ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, avvalendosi l'associazione prevalentemente dell'attività resa in forma volontaria e gratuita dei propri associati.

5.4. L'associazione può in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

5.5. Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

5.6. I soci sono tenuti: al pagamento della tessera sociale, ed eventualmente di altro contributo deliberato dall'assemblea; all'osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote straordinarie.

5.7. Hanno diritto di partecipare alle manifestazioni e di usufruire dei servizi e delle strutture e degli immobili di cui dispone la Sezione Sesto Fiorentino tutti i soci del G.I.A.N. e del Naturfreunde Internationale purché ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni ed alle disposizioni prese dagli organi sociali. In caso di comportamento non conforme al presente statuto i soci iscritti alla presente sezione ospiti - italiani o stranieri - potranno essere allontanati previa decisione del Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri. Della espulsione sarà data comunicazione scritta con effetto immediato all'interessato e al Consiglio Direttivo della sezione di appartenenza italiana od estera.

Art.6 - Recesso ed esclusione del socio.

6.1. Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente.

6.2. Il socio può essere escluso dall'associazione nei seguenti casi: a) morosità protrattasi per 3 mesi dal termine di versamento richiesto, b) gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'associazione stessa.

6.3. L'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio direttivo e la relativa delibera, contenente le motivazioni del provvedimento deve essere comunicata all'interessato a mezzo lettera semplice.

6.4. Il socio interessato dal provvedimento può ricorrere al Collegio dei Probiviri, o in assenza di questo organo, chiedere che sia posto all'ordine del giorno della successiva assemblea l'esame dei motivi che hanno determinato l'esclusione al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea – che deve avvenire nel termine di tre mesi - il socio interessato dal provvedimento si intende sospeso.

6.5. I Soci receduti e/o esclusi non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione.

Art.7 - Gli organi sociali

7.1. Gli organi dell'associazione sono:

- 1) l'Assemblea dei soci,
- 2) il Consiglio Direttivo,
- 3) il Presidente.

Possono essere inoltre costituiti i seguenti organi di controllo e garanzia



1) il Collegio dei revisori legali o il Revisore unico,

2) il Collegio dei probiviri,

7.2. Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

Art.8 - L'assemblea

8.1. L'assemblea è organo sovrano dell'associazione. L'assemblea è convocata almeno una volta all'anno nel periodo che va dal 31 dicembre al 30 aprile successivo, dal presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci, mediante:

a) avviso scritto da inviare con lettera semplice/ fax/ e-mail/ telegramma agli associati, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza;

b) avviso affisso nei locali della Sede almeno 20 giorni prima.

8.2. L'Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del Direttivo.

8.3. Deve inoltre essere convocata quando il Direttivo lo ritenga necessario o quando lo richiede almeno un decimo dei soci.

8.4. L'assemblea è organo sovrano dell'associazione.

8.5. Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione.

8.6 L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria. È straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto, la delibera del trasferimento della sede legale o dello scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

8.7. L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi in data diversa dalla prima, qualunque sia il numero dei presenti.

8.8. Spetta alla competenza dell'assemblea ordinaria la delibera delle seguenti questioni:

a) elezione del Consiglio direttivo,

b) eleggere i componenti del Collegio dei Garanti (se previsto) ,

c) eleggere i componenti del Collegio dei Revisori Legali (se previsto) ,

d) proposizione di iniziative, indicandone modalità e supporti organizzativi,

e) approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo annuale predisposti dal Direttivo,

f) determinazione annuale dell'importo della quota sociale di adesione, tenendo conto delle quote spettanti al G.I.A.N. ed al Naturfreunde Internationale e della destinazione di cui al precedente art.4,

g) ratifica le esclusioni dei soci deliberate dal Comitato direttivo, ove non sia costituito il Collegio dei Probiviri,

h) approvazione del programma annuale dell'associazione.

8.9. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti, sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o nei casi in cui l'assemblea lo ritenga opportuno.



8.10 Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto. Ogni socio può essere portatore di una sola delega.

8.11. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell'assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore ed è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Segretario nella sede dell'associazione.

8.12. Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne una copia.

8.13 Spetta alla competenza dell'assemblea straordinaria la delibera delle seguenti questioni:

- a) approvazione di eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di 3/4 dei soci e con decisione deliberata dalla maggioranza dei presenti;
- b) scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio residuo, col voto favorevole di 3/4 dei soci.

8.14 Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota.

Art.9 - Il Consiglio Direttivo

9.1. L'associazione è amministrata da un Consiglio direttivo eletto dall'assemblea e composto da tre a sette membri. Resta in carica per tre esercizi sociali, ovvero fino all'assemblea di approvazione del Rendiconto annuale del terzo esercizio di carica, e i suoi componenti possono essere rieletti.

9.2. La convocazione del Consiglio direttivo è decisa dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata da un terzo dei membri del Consiglio direttivo stesso.

9.3. Le delibere devono essere assunte con il voto della maggioranza assoluta dei presenti.

9.4. Il Consiglio Direttivo:

- a) elegge al proprio interno il presidente, il vicepresidente, il segretario ed il tesoriere
- b) compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- c) redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'associazione;
- d) redige e presenta all'assemblea il rendiconto economico finanziario consuntivo ed il bilancio preventivo;
- e) ammette i nuovi soci;
- f) esclude i soci salva successiva ratifica dell'assemblea.

9.5. Le riunioni del Consiglio direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

9.6. Nell'ambito del Consiglio direttivo sono previste almeno le seguenti figure:

- 1) il Presidente (eletto direttamente dall'assemblea generale),
- 2) il Vice Presidente (eletto nell'ambito del Consiglio direttivo stesso),
- 3) il Segretario (eletto nell'ambito del Consiglio direttivo stesso),
- 4) il Tesoriere (eletto nell'ambito del Consiglio direttivo stesso).

Art.10 - Il Presidente

10.1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, provvede alla convocazione dell'assemblea dei soci e del Consiglio direttivo e li presiede. Resta in carica per tre esercizi e può essere rieletto.

Art.11 - Il Vice Presidente

11.1. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di legittimo impedimento.

Art.12 - Il Segretario

12.1. Il Segretario redige i verbali delle riunioni, conserva i libri sociali e contabili, provvede alle spese da pagarsi su mandato del Consiglio Direttivo, provvede alla riscossione delle quote sociali, dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, compie le mansioni delegate dal Presidente.

Art. 13 – Il Tesoriere

13.1. Il Tesoriere, congiuntamente con il presidente, amministra il fondo comune. Tiene la cassa ed effettua le operazioni di spesa che devono essere autorizzate dal Direttivo.

13.2. Quando richiesto, deve sottoporre all'Assemblea dei soci il rendiconto economico.

Art.14 – Collegio dei Revisori Legali o Revisore Unico (organo facoltativo)

14.1. Il Collegio dei Revisori dei Conti o il Revisore Unico vengono eletti dall'Assemblea anche fra i non soci e restano in carica tre anni.

14.2. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti, ed elegge al proprio interno il Presidente

14.3. Il Collegio dei Revisori dei Conti o il Revisore Unico devono controllare l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello Statuto.

14.4. Partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di rendiconto economico e finanziario.

Art. 15 - Collegio dei probiviri (organo facoltativo)

15.1. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre soci eletti dall'Assemblea e resta in carica per tre anni. La carica di Probiviro è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno dell'associazione.

15.2. Il Collegio dei Probiviri è responsabile del rispetto del regolamento dell'Assemblea, applica le sanzioni per le relative violazioni e in generale svolge funzioni di arbitrato tra le varie componenti dell'Associazione.

Spetta in particolare al Collegio dei Probiviri:

a) decidere in merito ai provvedimenti disciplinari posti in essere dal consiglio Direttivo, con particolare riferimento alla mancata ammissione del socio, o all'espulsione di esso,

b) arbitrare in merito alle vertenze sorte nell'ambito dell'Associazione e che interessino uno o più soci ,

c) controllare il corretto funzionamento dell'Associazione, nonché il rispetto, da parte delle cariche elette, delle norme statutarie. Per perseguire questo fine, il Collegio dei Probiviri può chiedere informazioni riguardanti il loro operato agli altri organi dell'Associazione o ai soci eletti o delegati a compiere particolari funzioni per l'Associazione singolarmente. Il Collegio dei Probiviri risponde di fronte all'Assemblea Generale di tutti i suoi atti,

d) dirimere vertenze e questioni sollevate da uno o più soci riguardanti la corretta interpretazione dello Statuto e dei suoi principi.

Art.16 - I mezzi finanziari

16.1. L'associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:

- a) quote e contributi degli associati, nella misura decisa annualmente dal Consiglio direttivo e ratificata dall'assemblea, detratta la quota spettante al G.I.A.N. ed al Naturfreunde Internationale per i relativi bollini;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali di qualsiasi forma giuridica;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

16.2. L'associazione è tenuta per il periodo di tempo previsto dalla normativa vigente alla conservazione della documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche derivanti da eredità, donazioni e legati, contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari, contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali, entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati, nonché, per le erogazioni liberali degli associati e dei terzi della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile.

Art.17 - Rendiconto economico finanziario

17.1 – Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, il bilancio di esercizio ai sensi dell'art. 13 del D.Lgl. 117/2017 e approvato dall'Assemblea ai sensi dell'art. 25 del D.Lgl. 117/2017.

17.2 - Il bilancio comprende l'esercizio sociale dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato all'assemblea entro il 30 aprile dell'anno successivo. L'eventuale residuo attivo del bilancio sarà devoluto come segue: il 10% a riserva; il rimanente a disposizione per iniziative di carattere culturale, sportivo e per nuovi impianti o ammodernamenti delle attrezzature e strutture.

17.3 – Il patrimonio dell'associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. A tali fini, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di altra ipotesi individuale del rapporto associativo.

Art.18 - Scioglimento

18.1. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in assemblea straordinaria.

18.2. L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

18.3. Obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo, ai sensi e per gli effetti del D.Lgl. 117/2017, e nelle more dell'art. 101, di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta alla legge.